

Comunicazione da inviare agli iscritti al SACE da parte degli Ordini e Collegi professionali.

Oggetto:

Attestati di prestazione energetica sottoposti a controlli in sito con Verbale di Accertamento e possibilità di ricorrere alla diffida.

L'Organismo Regionale di Accreditamento dal 1° Aprile 2016, in conformità con quanto previsto dalla DGR 1275/2015 modif DGR 304/2016, ha attivato la campagna per il controllo della conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici. La procedura prevede l'attività di accertamento sugli attestati in corso di emissione o emessi, e, se necessario, la verifica ispettiva in sito svolta da un Agente Accertatore (ispettore).

Nel caso di attestati di prestazione energetica emessi, per i quali siano riscontrate delle non conformità, l'Agente Accertatore redige il VERBALE DI ACCERTAMENTO, il quale, ai sensi della DGR 1275/2016 e smi Allegato A-6 Sezione 2 punto 1 prevede che sia applicata la sanzione amministrativa, non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro, con la possibilità di pagamento in misura ridotta (1400 €) entro 60 giorni dalla notifica del Verbale di Accertamento.

La stessa DGR, sempre allo stesso, consente il ricorso alla DIFFIDA AMMINISTRATIVA, ai sensi dell'art.7-bis della LR 21/1984, ovvero alla possibilità di NON PAGARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA, mediante annullamento dell'Attestato di prestazione energetica e sua contestuale sostituzione con un APE.

Per dar corso a tale procedura, è necessario richiedere ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 10 GIORNI dal ricevimento del Verbale di Accertamento.

La richiesta deve essere fatta mediante comunicazione via PEC all'indirizzo organismo.accreditamento.ervet@pec.it, la PEC deve riportare nell'oggetto la dicitura: "RICHIESTA E ANNULLAMENTO APE n.° xxx a seguito di diffida di cui al verbale n. xxx del xx/xx/xxxx

L'Organismo di Accreditamento ha evidenziato che in alcuni casi i soggetti certificatori hanno inviato tale richiesta OLTRE il termine dei 10 giorni, adducendo a varie giustificazioni, a tal proposito

SI FA PRESENTE CHE,

A PARTIRE DAL 31/01/2017 NON VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE NESSUNA DEROGA AL TERMINE DEI 10 GIORNI ENTRO IL QUALE INVIARE LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO.

A tale informazione se ne aggiunge un'altra di ordine pratico: alcuni certificatori inviano, mediante il proprio indirizzo PEC, delle e-mail agli indirizzi dell'organismo non-PEC; quali accreditamentoenergia@regione.emilia-romagna.it e/o sace.controlli@ervet.it, quando si risponde a tali indirizzi la mail-PEC del soggetto certificatore non è abilitata alla ricezione da indirizzi non-PEC.

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE L'INDIRIZZO PEC ESCLUSIVAMENTE PER COMUNICAZIONI VERSO ALTRI INDIRIZZI PEC, E SOLO PER LE RICHIESTE INERENTI L'ANNULLAMENTO DI ATTESTATI A SEGUITO DI VERIFICA ISPETTIVA IN SITO.

